

Gli organismi di mediazione ai fini della conciliazione  
L'obbligatorietà della copertura RC e  
La soluzione assicurativa

Roma  
Club degli Assicuratori Romani  
21 Marzo 2011

## L'Idea della “Conciliazione”

*Corrisponde ad una più generale linea di tendenza del nostro ordinamento, rivolta a individuare e disciplinare strumenti alternativi di definizione delle controversie capaci di offrire, quando possibile, soluzioni più spedite, agevoli ed economiche alle liti e, d'altra parte, di ridurre il contenzioso giurisdizionale, senza naturalmente rinunciare al carattere universale della relativa tutela, in conformità dei precetti costituzionali*



## Le Fonti normative

### In principio erano “Organismi di Conciliazione”

Decreto Legislativo 17/01/2003, n. 5 - Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria.

L'art. 38 stabilisce che gli **enti pubblici o privati**, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie **nelle materie di cui all'articolo 1** del presente decreto (**rapporti societari, trasferimento delle partecipazioni sociali, patti parasociali rapporti in materia di intermediazione mobiliare**). Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia



## Le Fonti normative

### **Segue ... In principio erano “organismi di conciliazione”**

Decreto Ministeriale 23 luglio 2004, n.222 regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione degli organismo di conciliazione

- Stabilisce le modalità di costituzione dell'organismo ( ammissibilità della domanda)
- Fissa i requisiti degli Organismi ( obblighi di imparzialità e di riservatezza, numero minimo dei Conciliatori che ne fanno parte)
- Elenca i requisiti professionali che devono possedere le persone fisiche che fanno parte dell'organismo



# Le Fonti normative

## Ecco gli “Organismi di Mediazione e di Conciliazione”

La Legge 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività ,nonché in materia di processo civile

Art.60 Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali prevede tra l'altro :

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.
2.
  - a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;
  - b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;
  - c) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.



## Le Fonti normative

### E infine... “Organismi di Mediazione finalizzati alla Conciliazione”

Il Decreto Lgs 4 marzo 2010 n.28 Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

L'art.10 5 fissa le materie oggetto della mediazione

**Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia** di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, **e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto**

**Rinvio di un anno ( 20 marzo 2012) per le liti di “condomino” e “circolazione natanti ” sulla base del recente milleproproghe (legge 10/2011)**



## Le Fonti normative - Definizioni

Il Decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010 n.180 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione

Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

- a. **mediazione:** l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- b. **mediatore:** la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- c. **conciliazione:** la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- d. **organismo:** l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;



# I requisiti professionali dei Mediatori

In base al Decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010 n.180

1. Devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero devono essere iscritti a un ordine o a un collegio professionale
2. Devono possedere una specifica formazione aggiornata ogni due anni
3. Non devono aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa
4. Non devono essere incorsi all'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici

**Nessun Mediatore puo' dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi**



# I requisiti dell'Organismo

In base al Decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010 n.180

1. Deve dimostrare la capacità finanziaria e organizzativa : il richiedente deve possedere un capitale sociale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria per una società a responsabilità limitata ( 10.000 euro) e deve attestare di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o due province;
2. Deve provare la trasparenza amministrativa e contabile;
3. Deve dimostrare I requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori ecc.;
4. Deve fornire garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio;
5. Deve avere un numero di mediatori non inferiore a cinque ;

**Ma soprattutto ...**



# I requisiti dell'Organismo

Il Decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010 n.180 stabilisce inoltre che l'Organismo deve :

dimostrare il possesso di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione. (formulazione con un obbligo piuttosto generico)

La “vecchia” formulazione contenuta nel primo Decreto che istituiva il Registro prevedeva un obbligo più specifico :

“la polizza deve tenere indenne l'assicurato e ricomprendere ogni somma che questi sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione **di fatto, anche doloso, di errore o di omissione, dall'assicurato o dai suoi ausiliari e preposti commessi** nell'esercizio dell'attività connessa al servizio di conciliazione, nonché per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti, a qualsiasi titolo, dallo svolgimento del servizio medesimo”.



## La soluzione assicurativa

Ariscom propone una polizza RC Professionale con l'estensione ai danni materiali e alle lesioni personali provocate a terzi dalla conduzione dello studio professionale in cui viene esercitata l'attività

**L'oggetto dell'Assicurazione prevede :** “ la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale di Organismo di Mediazione”.

L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto, anche doloso, delle persone addette al suo studio professionale delle quali debba rispondere.



## La soluzione assicurativa

Sono comprese :

**le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali .**

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% con il minimo di 500 euro e il massimo di 25.000. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 10% del massimale per sinistro;

**per perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.** In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% con il minimo di 500 euro e il massimo di 25.000. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 10% del massimale per sinistro.



# La soluzione assicurativa

La copertura opera in claims made

Retroattività di due anni ( solo ai fini “commerciali” almeno per questa fase iniziale)

La garanzia è inoltre operante, nel caso l'Assicurato abbia cessato la propria attività professionale **per motivo diverso da radiazione o sospensione dall'Albo professionale (cessazione volontaria e definitiva)**, per le richieste di risarcimento di danni, derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto, presentate all'Assicurato stesso e da lui denunciate alla Società nei due anni successivi alla cessazione del contratto.



# La soluzione assicurativa

## LE ESCLUSIONI

- a. perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- b. perdite patrimoniali derivanti dall'attività svolta nell'ambito di incarichi di Consigliere di Amministrazione di Società od Enti;
- c. l'attività che i collaboratori dell'Assicurato svolgano in proprio;
- d. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti allo stesso dalla legge;
- e. le perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- f. le sanzioni fiscali, multe od ammende inflitte all'Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido
- g. le perdite patrimoniali relative alla responsabilità derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società.



## La soluzione assicurativa

ASSUNZIONE ATTRAVERSO UN SEMPLICISSIMO  
QUESTIONARIO

MASSIMALI

Euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo

Euro 500.000 per sinistro e 1.000.000 per anno assicurativo

Euro 1.000.000 per sinistro e 1.000.000 per anno assicurativo

FRANCHIGIA

Euro 1.500 per tutti i danni



# La soluzione assicurativa

## PREMIO E REGOLAZIONE

La polizza prevede la regolazione del premio sulla base del parametro variabile del fatturato

In questo modo non dobbiamo acquisire i nominativi dei vari conciliatori di cui l'Organismo si serve per la propria attività

Nel momento del sinistro sarà l'Organismo a darci prova che tutti i componenti che hanno adottato il comportamento colposo erano regolarmente incaricati

È previsto un premio minimo per un fatturato fino a 50.000 euro e un premio minimo per la fascia tra 50.000 e 100.000 euro  
Sull'eccedenza rispetto ai 100.000 euro si procede con il tasso prestabilito.



Grazie per l'attenzione.